

**Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale dell'ASL CN 2****Collegio tecnico consultivo****Determinazione n. 15****1. Premessa**

In data 28 ottobre 2022 la stazione appaltante ha sottoposto al Collegio tecnico consultivo in epigrafe il quesito n. 17, relativo alla riserva E (rubricata "Addebiti Lavori Provincia"), formulata dalla concessionaria in calce al certificato di collaudo.

Nella sua seduta del 31 luglio 2024, il Collegio aveva ritenuto necessario audire le parti e dare loro la possibilità di produrre eventuale ulteriore documentazione, al fine di assicurare il più ampio contraddittorio. L'audizione si era tenuta nel corso della seduta del 4 settembre 2024, al termine della quale il Collegio aveva rilevato che erano emersi elementi di fatto e argomentazioni di diritto, rilevanti per la decisione, non presenti nei quesiti inizialmente posti e che si rendeva, pertanto, necessario acquisire dalle parti un'esposizione scritta, esaustiva ed organica delle rispettive ricostruzioni dei fatti e delle conseguenti richieste. La concessionaria ha trasmesso al Collegio la propria relazione in data 13 settembre 2024, mentre il successivo 20 settembre sono pervenute le conseguenti controdeduzioni della stazione appaltante e il successivo 25 settembre le repliche sia della concessionaria che della stazione appaltante. Tutte le produzioni sono avvenute nei termini fissati dal Collegio

La riserva oggetto nel questo n. 17 verte sulla misura della detrazione, operata dalla stazione appaltante sul corrispettivo dovuto alla concessionaria a titolo di contributo per la realizzazione dell'opera, in conseguenza di lavori la cui

esecuzione era inizialmente prevista a carico della concessionaria stessa e che, a seguito di una variazione contrattuale, sono stati, invece, eseguiti dalla Provincia di Cuneo. In particolare, a detta della concessionaria, l'importo complessivo della detrazione, pari ad € 744.967,89, non sarebbe corretto, essendo detraibile solo l'importo di € 632.107,65, con esclusione degli ulteriori € 112.860,24 riferibili all'IVA sulla predetta somma.

Nella seduta del 3 ottobre 2024, appurato che gli elementi raccolti nella fase istruttoria sono sufficienti per addivenire ad una decisione, il Collegio ha adottato la presente determinazione, le cui due sezioni sono state poste ai voti e approvate separatamente, come risulta dal verbale della medesima seduta, che s'intende integralmente richiamato dalla presente determinazione nelle parti che la riguardano.

## **2. Sulla misura della detrazione**

Nell'art. 10 dell'Atto aggiuntivo n. 3, stipulato il 16 febbraio 2017, al Contratto di costruzione e gestione di alcuni servizi del Nuovo Ospedale di Alba-Bra, stipulato il 18 novembre 2005, le parti convenivano che i *“lavori di costruzione della condotta di scarico delle acque nere sino all'allacciamento con la rete fognaria, e delle acque bianche sino al punto di scarico previsto dal progetto, vengano realizzati dalla Provincia di Cuneo con esonero del Concessionario da ogni impegno e responsabilità connessi all'esecuzione dei lavori”* e che, di conseguenza, la stazione appaltante *“acquisita la contabilità finale e la certificazione di corretta esecuzione, ne darà notizia al Concessionario e provvederà a trattenere dalle somme da versare al Concessionario l'esatto ammontare del costo di realizzazione delle opere”*.

Nello stesso Atto aggiuntivo la somma da detrarre veniva presuntivamente

stimata in € 880.468,12, di cui € 128.612,06 per l'IVA.

Successivamente, con l'art. 3 dell'Atto aggiuntivo n. 10 al medesimo contratto, stipulato l'8 agosto 2022, le parti prendevano atto «che, avendo la Provincia di Cuneo trasmesso con nota prot. n. 6529 del 22/01/2021 il “Certificato di Collaudo finale” e con nota prot. n. 56345 del 04/06/2021 la “Contabilità finale e rendicontazione delle spese sostenute” (allegati al presente Atto) per la Realizzazione del collegamento tra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo ospedale, risulta possibile definire che, sulla base di quanto previsto dall'art.10 dell'Atto Aggiuntivo n. 3, l'importo da stralciare al contributo pubblico spettante al Concessionario deriva del seguente prospetto:

#### *LAVORI*

– importo lavori da trattenere: € 567.436,75 – ribasso a base d'asta (pari a 12,618%) = € 495.837,58

– oneri speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): € 17.163,50

#### *SOMME A DISPOSIZIONE*

– lavori in economia: € 26.552,00 (quantificati sulla base della contabilità finale trasmessa dalla Provincia di Cuneo in data 04/06/2021)

– allacciamenti ai pubblici servizi: € 0,00 (quantificati sulla base della contabilità finale trasmessa dalla Provincia di Cuneo in data 04/06/2021)

– imprevisti: € 0,00 (quantificati sulla base della contabilità finale trasmessa dalla Provincia di Cuneo in data 04/06/2021)

– accantonamento ex art.133 D. Lgs. 163/06: € 0,00 (quantificati sulla base della contabilità finale trasmessa dalla Provincia di Cuneo in data 04/06/2021)

– spese tecniche: € 79.933,49

– accantonamento ex art.92 D. Lgs. 163/2006: € 8.414,05

– verifiche tecniche e di collaudo: € 4.207,03

– IVA sui lavori: € 112.860,24».

Peraltro, sempre nell'art. 3 dell'Atto aggiuntivo n. 10, si legge che *“Le Parti non concordano sull'esatto importo da stralciare dal contributo pubblico dovuto al Concessionario, che verrà pertanto definito successivamente.”*

Basandosi su tali previsioni contrattuali, la stazione appaltante, con il certificato di pagamento n. 63 del 19 ottobre 2022, detraeva la somma di € 744.967,89, equivalente all'intero importo versato alla Provincia di Cuneo. Al riguardo, la stazione appaltante ha precisato che: *“Risultando, però, le somme ancora da versare al Concessionario relative unicamente a lavorazioni con imposta IVA al 10%, al fine di poter essere risarciti dell'intero ammontare della spesa sostenuta ... per complessivi € 744.967,89, nel certificato di pagamento n.63 è stata trattenuta una cifra pari a € 677.243,54 oltre IVA 10%, che ammonta, appunto a complessivi €744.967,89”.*

A detta della concessionaria, la stazione appaltante avrebbe, invece, dovuto limitarsi a detrarre € 632.107,65, pari all'importo dei lavori contabilizzato dalla Provincia di Cuneo al netto dell'IVA, perché, altrimenti, le verrebbe addebitato *“non solo il costo per i lavori ma anche l'IVA che evidentemente non rappresenta un costo ma una imposta”*; aggiunge, inoltre, la concessionaria che: *“L'importo dei costi andrebbe infatti decurtato senza applicazione di IVA. La legge fiscale prevede che l'IVA deve rimanere a carico dell'utilizzatore finale del bene (che non è certo il Concessionario).”*

Considerati i dubbi interpretativi ingenerati dal combinato disposto delle

succitate clausole contrattuali, contenute negli Atti aggiuntivi n. 3 e n. 10, ritiene il Collegio di dover innanzitutto ricostruire la comune intenzione delle parti, ai sensi l'art. 1362 del Codice civile. A tal fine, non si può che partire dalla qualificazione giuridica e dalle finalità della detrazione in argomento: essa nasce dal fatto che alcuni lavori, inizialmente posti a carico della concessionaria, sono stati, invece, eseguiti a cura della Provincia di Cuneo, che è stata poi rimborsata dalla stazione appaltante per la relativa spesa. In quest'ottica, è evidente che la ragion d'essere della detrazione in argomento è quella di adeguare il corrispettivo inizialmente riconosciuto alla concessionaria, in considerazione del fatto che lo stesso era stato determinato anche in riferimento a prestazioni che non sono poi state eseguite: in mancanza della detrazione, il concessionario incasserebbe delle somme che non trovano la loro causa in prestazioni regolarmente eseguite. La detrazione può, quindi, essere considerata una parte del corrispettivo contrattuale, ancorché di segno negativo. Ora, tale corrispettivo, compresa la parte riferibile alle prestazioni non eseguite, rientra nella base imponibile dell'IVA e gli va, quindi, sommato l'ammontare di questa imposta, determinato applicando l'aliquota agevolata del 10%. Ne segue che, nel momento in cui si effettua la detrazione, anche alla stessa andrà sommata la corrispondente quota di IVA, determinata con le stesse modalità, altrimenti il concessionario finirebbe per trattenere una somma riferibile ad IVA su prestazioni che non ha eseguito. Né vale dire, come fa il concessionario, che in tal modo si disattenderebbe la legge che pone l'IVA a carico del consumatore finale: a parte che la traslazione dell'IVA sul consumatore finale deriva, in via di fatto, dal complessivo meccanismo di riscossione dell'imposta e non da specifiche

prescrizioni normative, nel caso di specie non si tratta di stabilire su chi grava l'imposta, ma di adeguare un corrispettivo contrattuale in modo che una parte dello stesso non si traduca in un pagamento senza causa, in contrasto con l'art. 2033 del Codice civile.

Il ragionamento ora svolto, se da un lato porta a ritenere non fondata la pretesa della concessionaria di non vedersi detratta anche l'IVA, dall'altro evidenzia come la detrazione operata dalla stazione appaltante non sia corretta nel *quantum*. In effetti, se lo scopo è quello di adeguare il corrispettivo contrattuale alle prestazioni non eseguite dalla concessionaria, l'adeguamento dovrà sì comprendere anche l'IVA, ma calcolata secondo l'aliquota che era stata applicata a tale corrispettivo, nella specie il 10%, e non secondo la diversa e maggiore aliquota che, per qualsiasi motivo, ha dovuto sopportare la stazione appaltante facendo eseguire i lavori da altro soggetto. D'altra parte, se facendo eseguire i lavori da un diverso soggetto la stazione appaltante ha dovuto sobbarcarsi l'IVA in misura maggiore, di tale aggravio non se ne può fare carico la concessionaria.

Non sfugge al Collegio che nell'art. 10 del Atto aggiuntivo n. 3, dopo aver indicato i lavori che saranno eseguiti dalla Provincia di Cuneo, *“le Parti definiscono l'importo di tali lavori”* con una tabella nella quale l'IVA viene calcolata utilizzando l'aliquota del 22%. Tuttavia, poiché tali importi sono *“da quantificarsi a seguito di contabilità finale”* e, quindi, solo provvisori e dal tenore della clausola contrattuale non emerge chiaramente l'impegno della concessionaria di accollarsi tutte le voci riportate in tabella, non sembra possibile inferire la volontà della concessionaria di farsi carico dell'IVA per l'intero ammontare pagato alla Provincia di Cuneo, scelta che, del resto,

risulterebbe difficilmente spiegabile sul piano della razionalità economica.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio, con voto unanime, ritiene che sia corretto computare anche l'IVA nella detrazione *de quo*, operata dalla stazione appaltante sul corrispettivo dovuto alla concessionaria, limitatamente alla quota determinata applicando alla base imponibile, ossia all'importo dei lavori eseguiti a cura della Provincia di Cuneo, l'aliquota che era stata applicata al medesimo corrispettivo, pari al 10%.

°°0°°

Il presente documento, che consta di 7 pagine, è firmato in modalità digitale da:

dott. Marco Piletta;

avv. Marco Annoni;

arch. Silvano Bonelli;

ing. Francesco Carlucci;

avv. Stefano Quadrio.